

ORIGINALE COD.41406

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

NUM. 122 DEL 27-09-06

Oggetto: D.L. 04/07/2006 N.223 - INTEGRAZIONE DEL REGOLA=

MENTO CONCERNENTE L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UF=

FICI E DEI SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA N.268 DEL 02/12/1997 - MODIFICA ART.25.

L'anno duemilasei addì ventisette del mese di settembre alle ore 20,45, in Urbania, nella sala delle adunanze della Comunità Montana, si è riunita la Giunta Esecutiva, convocata su invito del VICE PRESIDENTE; risultano presenti alla trattazione dell'argomento all'oggetto:

DIOTALLEVI COSTANTINO	VICE PRESIDENTE	Р
CICCOLINI MARCO	ASSESSORE	P
FEDERICI ALFIO	ASSESSORE	P
GAMBINI MAURIZIO	ASSESSORE	Α
GIOVANNINI GABRIELE	ASSESSORE	P
SORDONI MARCO	ASSESSORE	Р

Risultano presenti n. 5 e assenti 1

- -Assiste alla seduta e verbalizza il Segretario della Comunita' Montana MASSI ELVIO.
- -Accertato il numero legale, il/la VICE PRESIDENTE invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **LA GIUNTA ESECUTIVA**

- -Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- -Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- -Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n. 125 dell'anno 2006, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorev. in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 26-09-06 II Responsabile del servizio

F.to **BERNARDINI IVO** 

PARERE: Favorev. in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.** 

Data: 26-09-06 II Responsabile del servizio

F.to RIPARINI PAOLO

- -Sentito il Segretario in ordine alla valutazione di conformità, nell'ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa attribuitegli dall'art.97, comma 2°, del D. Lgs. 267/00;
- -Con voti unanimi, espressi palesemente;

## **DELIBERA**

- -di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
- -inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00.

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

-URBANIA-

OGGETTO: D.L. 04.07.2006 n.223 - Integrazione del regolamento concernente l'ordinamento

generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera giunta esecutiva n.268 del

02.12.1997 - Modifica art.25.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la delibera consiliare n.30 del 26.09.97 con la quale sono stati approvati i criteri generali per

l'adozione da parte della Giunta del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

della Comunità Montana;

VISTO in particolare il punto 12) della suddetta delibera che recita:

" in attuazione del disposto di cui all'art.51 comma 7, della legge 08.06.90 n.142 e dell'art. 50 dello

Statuto comunale, la Comunità Montana per obiettivi determinati e con convenzioni a termini può

avvalersi, secondo la disciplina nel regolamento, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di

professionalità. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto a cui viene conferito l'incarico e

individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione;

VISTA la delibera di Giunta n. 268 del 02.12.1997 con la quale è stato approvato il . Regolamento

sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi della Comunità Montana;

VISTO in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento che recita:

1) Per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 41 dello Statuto

si intendono quelle prestazioni professionali reperite all'esterno dell'Ente, caratterizzate da

notevole complessità tecnico-specialistica, da qualificazione professionale specifica e da

significative esperienze maturate nel settore di intervento.

2) La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi di che trattasi deve essere improntata al criterio

della competenza tecnico-scientifica comprovata e deve avvenire nel rispetto delle normative

vigenti in materia, garantendo la necessaria proporzionalità tra complessità della prestazione e

corrispettivo dell'incarico.

3) Al conferimento degli incarichi provvede la Giunta Esecutiva, sulla scorta dei criteri di cui sopra

e sulla base di referenze risultanti dai relativi curricula professionali.

4) La relativa convenzione deve prevedere gli elementi di cui al comma 2 art.41 dello Statuto.

**Omissis** 

VISTO l'art. 32 del Decreto Legge 04.07.2006 n.223 convertito in legge 04.08.2006 n.248 che dispone

quanto segue:

art 32: contratti di collaborazione

- 1) Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'art.art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
- 6. per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  - 6-bis Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
  - 6 ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

RITENUTO di dover provvedere in merito, adeguando il suddetto art.25 del Regolamento alle nuove disposizioni dell'art.32 del D.L. 223/06;

RITENUTO quindi di sostituire i primi 4 commi dell'art. 25 del suddetto Regolamento con i seguenti, recependo le disposizioni normative sopraccitate:

"art. 25 – Collaborazioni esterne

- 1) Per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si intendono quelle prestazioni professionali reperite all'esterno dell'Ente, caratterizzate da notevole complessità tecnico-specialistica, da qualificazione professionale specifica e da significative esperienze maturate nel settore di intervento;
- 2) La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi di che trattasi deve essere improntata al criterio della competenza tecnico-scientifica comprovata e deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, garantendo la necessaria proporzionalità tra complessità della prestazione e corrispettivo dell'incarico;
- 3) Gli incarichi di cui sopra verranno conferiti ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4) Prima di procedere alla scelta è data pubblicità della volontà di cui sopra mediante apposito avviso, contente criteri e modalità, da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'Ente. Al conferimento degli incarichi provvede la Giunta Esecutiva, sulla scorta dei criteri di cui sopra, sulla base di referenze risultanti dai relativi curricula professionali";

SENTITO in merito il parere del Segretario Generale

## DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di integrare il Regolamento concernente l'ordinamento degli Uffici e dei servizi della Comunità Montana, approvato con deliberazione di Giunta n.268 del 02.12.1997, per adeguarlo alle disposizioni normative del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito in legge 04.08.2006 n.248;
- 3) di sostituire i primi 4 commi dell'art. 25 del suddetto Regolamento con i seguenti, recependo le disposizioni normative sopracitate:
  - "art. 25 Collaborazioni esterne
  - Per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si intendono quelle prestazioni professionali reperite all'esterno dell'Ente, caratterizzate da notevole complessità tecnico-specialistica, da qualificazione professionale specifica e da significative esperienze maturate nel settore di intervento.
  - 2) La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi di che trattasi deve essere improntata al criterio della competenza tecnico-scientifica comprovata e deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, garantendo la necessaria proporzionalità tra complessità della prestazione e corrispettivo dell'incarico.
  - 3) Gli incarichi di cui sopra verranno conferiti ad esperti di provata competenza, in presenza dei sequenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - 4) Prima di procedere alla scelta è data pubblicità della volontà di cui sopra mediante apposito avviso, contente criteri e modalità, da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'Ente. Al conferimento degli incarichi provvede la Giunta Esecutiva, sulla scorta dei criteri di cui sopra, sulla base di referenze risultanti dai relativi curricula professionali";
  - 5) di rendere pubbliche le presenti disposizioni regolamentari mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art.63 del vigente statuto della Comunità Montana, e mediante inserzione nel sito web della Comunità Montana;

6)	) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge			

Il presente verbale di deliberazione viene letto, confermato e sottoscritto a norma di legge.

IL/LA VICE PRESIDENTE
DIOTALLEVI COSTANTINO

**II Segretario** MASSI ELVIO

	gi la <b>pubblicazione all'Albo Pretorio</b> per 15 g D. Lgs. 267/00 e contemporaneamente comunica a 1°, del D. Lgs. 267/00.	•
[ ] Viene comunicata inoltre, con lettera n. comma 2, del D. Lgs. 267/00.	in data alla Prefettura ai sensi dell'art.	135,
[X] Viene inviata, in data odierna, per le procedur	re attuative, all'Ufficio PERSONALE	
Li, 31-10-06	<b>II Segretario</b> MASSI ELVIO	
all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-	copia della presente deliberazione <b>è stata pubbli</b> 10-06 al 15-11-06, ai sensi dell'art.124, comma 1° cutiva il 11-11-2006, ai sensi dell'art.134, comma	, del
Li,	<b>II Segretario</b> MASSI ELVIO	